



PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

TRATTAMENTO DI TRASFERTA CCNL INTEGRATIVO 14.09.00 - ASPETTI DI

DETTAGLIO.
IL RAGIONIERE CAPO

- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO:

Al dipendente è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati tramite ferrovie, aereo, nave o altri mezzi di trasporto extraurbani, nei limiti di cui all'art. 41 CCNL integrativo 14.09.2000.

Il dipendente può essere autorizzato a spostarsi anche tramite il mezzo di trasporto proprio, solo in caso eccezionale e ricorrendo una maggiore convenienza economica rispetto all'impiego dei normali servizi di linea. *O riconoscendo aspetti logistici che rendono poco economicamente l'uso del mezzo di linea*

Sia nel caso di uso del mezzo proprio o di quello provinciale, spetta al dipendente il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo. Il rimborso delle spese sostenute spetta comunque ai dipendenti anche in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore, escluso il rimborso per il pasto.

Nell'impossibilità di fruire durante la trasferta, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, come da dichiarazione dell'interessato, vistata dal dirigente competente, verrà corrisposto in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 art.41, una somma forfettaria di £.40.000 lorde.

- RIMBORSO SPESE DI SPOSTAMENTO NELLA DESTINAZIONE PREFISSATA

Qualora il dipendente, giunto a destinazione, debba servirsi di taxi o di mezzi di trasporto urbani, per l'espletamento della missione, potrà chiedere il rimborso di quanto speso, su presentazione di idonea documentazione.

Arezzo, 13/7/2001

Luigi M.
Michel Chelley
Paolo Ieri

Carlo Gueni
Vittoriano